



TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 152

Comune nel quale è dovuta l'imposta

L'imposta sui domestici e' dovuta nel comune nel quale il contribuente ha la dimora abituale. Puo', essere imposta in piu' comuni, quando il contribuente tenga, nei medesimi, casa aperta, con separato personale di servizio.

Versione in vigore dal 16 settembre 1931 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-152-comune-nel-quale-e-dovuta-l-imposta/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it